

dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 42 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2. La riduzione è determinata, sulla parte variabile della tariffa, applicando un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. La riduzione opera nelle seguenti misure:

- rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (con esclusione degli imballaggi), detratta la quantità di differenziata ove prevista nel piano finanziario, e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della corrispondente categoria di utenza;
- la riduzione della tariffa sopra indicata non potrà essere superiore al 70% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/99.

3. La riduzione è applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo dei rifiuti assimilati (copia del contratto con ditta specializzata regolarmente autorizzata alla raccolta, attestazione da parte della ditta autorizzata che dichiara di aver avviato al riciclo i rifiuti ritirati, copia dei formulari identificativi del rifiuto, copia del registro di carico e scarico o Mud o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti avviati al riciclo).

4. Al fine di promuovere il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso strutture individuate dal Comune sul proprio territorio, è riconosciuto uno sconto tariffario alle ditte titolari di utenze non domestiche che aderiscono alle iniziative promosse. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. Lo sconto tariffario ai singoli utenti viene riconosciuto a conguaglio secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano comunque conto dell'apporto effettivo.

5. Alle utenze domestiche che aderiscono alla pratica dell'autocompostaggio, così come disciplinata da apposito Regolamento Comunale, si applica una riduzione del 20% della quota fissa e del 25% della quota variabile della tariffa del tributo proporzionate ai mesi di effettivo esercizio del compostaggio. Al fine del riconoscimento della riduzione, il contribuente deve presentare istanza entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere riconosciuta l'agevolazione. Nel caso in cui l'istanza venga presentata oltre tale termine, la riduzione è applicata a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione della riduzione, l'istanza si considera valida sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alle procedure di controllo avviate dal Comune.